

ANATOCISMO 3: Da Agnone inizia declino disinformazione

Inviato da Federico Lippi
 lunedì 03 settembre 2007
 Ultimo aggiornamento martedì 04 settembre 2007

Sentenza di Agnone su capitalizzazione trimestrale: inizia il declino della disinformazione sull'argomento.

In questi giorni estivi ho avuto la soddisfazione dagli amici della Sede Centrale , di ricevere la copia di una E.mail da Campobasso riguardante la prima sentenza, emessa dal Giudice di Pace di Agnone, la n. 55/07 del 1.6.2007 (che accludo in allegato), con cui si conferma la tesi, da me espressa nel mio articolo pubblicato il 30.3.2007, col titolo: "ANATOCISMO: BASTA DISINFORMAZIONE", in cui esprimevo ogni risentimento nei confronti dell'"autore di un testo maldestro e tendenzioso scritto su studiamo.it.

Infatti nel mio articolo sostenevo che detto autore, nel contraddirsi nell'ambito delle proprie asserzioni, tentava, come molti altri, con arroganza di dare nuova linfa a quella vana campagna di dissuasione a mezzo disinformazione, iniziata dal Settore del Credito, per limitare il risarcimento dei danni procurati nel passato e nel presente, e che vorrebbe continuare a procurare ad libitum nel futuro con i propri abituali comportamenti illegali.

Che detto Settore si continui a definire genericamente Potere Economico, solo per poter rappresentare un Governo Ombra Autonomo e Dittatoriale nell'ambito dello Stato Democratico, autodefinendosi "commerciante di danaro" onde poter meglio giustificare le continue mistificazioni, le norme legislative imposte allo scopo di far lievitare il proprio potere, basato solo sul danaro altrui, ed estorto, grazie a regole esclusivamente unilaterali, alla povera gente, " UNA STORIA CHE DAVVERO DEVE FINIRE.

Andando indietro nei secoli troviamo che i Banchieri erano coloro che rischiavano il proprio danaro sostenendo economicamente le esigenze altrui, per secoli costoro non hanno percepito nulla oltre il danaro prestato, altrimenti avrebbero commesso il delitto di usura punibile con la morte!

Poi "è stata una perequazione di concetti ed è stato ammesso il riconoscimento di interessi, purché fosse in linea, con moralità, con il potere economico, ovvero con le facoltà economiche di rimborso del debitore.

Oggi per potere economico delle banche, non si intende più la facoltà economica di rimborso da parte delle Banche a favore dei suoi creditori, in quanto queste, pur di non rimborsare, si inventano nuove regole ogni giorno, come spese non provate né certificate, spese esenti da IVA, nonostante i Banchieri sostengano di esser commercianti di danaro, come non bastasse, questi soggetti hanno tutte le possibilità di sgonfiare i bilanci in modo di arrivare a pagare 1 decimo di ciò che debbono, tranquilli che nessuna Istituzione dello Stato o già dello Stato (Bankitalia) di controllo, tramite le Forze delegate a tali controlli, facciano mai una verifica ATTENTA, ETICA, ed EQUA, nel rispetto dei cittadini,

indistintamente di TUTTI I CITTADINI.

Il Settore del Credito ha inoltre il privilegio e vizio di proporre esso stesso le norme sulla materia del credito riuscendo a farle diventar legge, guarda caso, non tramite il Parlamento e la conseguente emissione di leggi, bensì grazie al ricorso ai DECRETI LEGISLATIVI, che sono norme delegate al Governo pro tempore e, guarda caso, si ha un proliferare di tali decreti con i Governi Tecnici (tecnici che ovviamente provengono dal Settore del Credito e dalle Università), o con Governi presieduti da ex pezzi da 90 del settore del Credito (non Banchieri, ma più propriamente: bancari).

Poiché spesso accade che l'«appetito vien mangiando, al punto che o si scoppia, o si rigetta, arrivano i guai: norme sbagliate, dei cui errori e conseguenze ci si accorge in ritardo e quindi bisogna correre a correggerle con la massima urgenza, e se ciò non è più possibile, pazienza “intanto io continuo a mangiare, perché grasso è bello, ma poiché mi sto abituando, quando rigetterò, rigetterò poco, il meno possibile”.

Ed è ciò che è successo: il CICR - Comitato Interministeriale sul Credito e Risparmio -, emette, ai sensi del 2° comma appena introdotto nell'«articolo 120 del DLgs 1.9.1993 n. 385, la famosa delibera del 9.2. 2000, che da una parte autorizza l'«anatocismo se “contrattualmente previsto”, in modo obliquo, perché si rende conto che la norma che sta emettendo è di per sé stessa FUORI LEGGE, in quanto viola l'«articolo 1283 del CC, e dall'«altra, vieta la ulteriore capitalizzazione degli interessi (anatocismo), ma una sola volta, mentre detti interessi anatocistici non possono maturare a loro volta interessi anatocistici di trimestre in trimestre, come purtroppo invece da sempre accade.

Ma il 2° comma all'«articolo 120 del Dlgs.385/93, che è stato introdotto dall'«art. 25 del Dlgs del 4.8.1999 n.342, non per niente definito “Decreto salvabanche” e che la Corte Costituzionale ha dichiarato “incostituzionale” con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425, per eccesso di delega, è in netto contrasto con gli articoli 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104, della costituzione.

Pertanto per sillogismo : se A= B, se B=C, è certo che C=A, nel nostro caso:

è di tutta evidenza che, se l'«articolo 25 del decreto Lgs. 342/99 è illegittimo perché incostituzionale, e ciononostante ai sensi di tale articolo ne è scaturito un atto, ne deriva che quell'«atto, cioè l'«introdotto comma 2° dell'«articolo 120 del Dlgs 385/93, è illegittimo ed incostituzionale, ed altrettanto, se ai sensi di questa ultima norma se ne fa scaturire una altra, nella specie la delibera 9.2.2000 del CICR, anche questa è illegittima perché incostituzionale.

L'«anatocismo purtroppo continua ad essere un argomento scottante per il Settore del credito, ovunque spuntano letture autentiche e interpretazioni false e scorrette delle norme vigenti, all'«unico scopo di dissuadere le vittime del malcostume esistente nei Servizi Bancari, malcostume che ha portato il Settore, famelico anche degli spiccioli, ad applicare interessi anche anatocistici sull'«addebito anticipato di bolli, imposte e tasse.

Il fatto che in passato il comportamento fuori legge, più che illegale, delle Banche fosse stato avallato da una parte della

giurisprudenza, spesso mirata, non inganna nessuno, quantomeno non i veri addetti ai lavori, in quanto la sentenza del 4.11.2004 n.21085 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è una sentenza tombale che non da spazio alcuno ad elucubrazioni di sorta da parte di teorici dell'ultima ora.

Per questo nel mio articolo mi auguravo che la semplicistica teoria del docente di studiamo.it, non venisse annoverata nell'ambito della "giurisprudenza" o della "dottrina".

Con la sentenza del Giudice di Pace di Agnone, posso dire di cominciare a veder realizzato il mio desiderio in nome della giustizia.

ALLEGATO: Comunicato Stampa della Sentenza